

sono soggetti a qualsiasi attività posta in capo al Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituito con legge regionale 8 marzo 2007, n. 4 (Nuova disciplina in materia di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia (NVIP)).

2. Sono inefficaci i pareri pronunciati in contrasto con quanto disposto dal comma 1 sino alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 60

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40

1. L'articolo 52 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)) è così sostituito:

“Art. 52

Disposizioni in materia di vaccinazione “anti meningococco”

1. In conformità con quanto previsto dal Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019 e dal calendario vaccinale regionale, la vaccinazione contro il meningococco di tipo B è assicurata con chiamata attiva e gratuita ai nuovi nati e all'età di undici-dodici anni in concomitanza con l'offerta della vaccinazione anti-meningococcica tetravalente ACYW.”.

Art. 61

Definizione del contenzioso relativo all'IRBA (Imposta regionale benzina autotrazione)

1. Al fine di definire il contenzioso tributario pendente presso le commissioni tributarie della regione, in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce con transazioni, entro il termine del 28 febbraio 2018, tutte le liti fiscali pendenti alla data del 30 giugno 2017, alle seguenti condizioni:

- a) l'imposta IRBA deve riferirsi a contestazioni di violazioni fiscali IRBA anteriori al 1 gennaio 2017;
- b) pagamento da parte del soggetto passivo d'imposta entro novanta giorni dalla stipula della transazione di un importo pari al 20 per cento dell'imposta IRBA per cui è causa, al netto di eventuali somme versate nel corso del contenzioso, senza corresponsione di interessi e indennità di mora. Al momento della completa esecuzione dell'accordo transattivo la pretesa tributaria sarà estinta. Restano a carico del contribuente le sanzioni erariali come determinate nel provvedimento impugnato;
- c) nel caso in cui la somma dovuta in transazione superi l'importo di euro 10 mila il contribuente può chiedere la rateizzazione del pagamento in un massimo di cinque rate trimestrali.

Art. 62

Disposizioni in materia di Aziende per i servizi alla persona (ASP)

1. Al fine di garantire l'equilibrio di bilancio degli enti pubblici regionali e assicurare la produttività attesa in conseguenza degli investimenti pubblici realizzati, le Aziende pubbliche per i servizi alla persona (ASP), titolari delle strutture previste dall'articolo 66 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 e autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rientrano con tutti i posti letto in dotazione nel procedimento di accreditamento e contrattualizzazione successivo alla determinazione del